

Modulo di lavoro <i>Protezione degli effetti nocivi del rumore durante le manifestazioni</i>	Comune di Ascona	MUNICIPIO DELBORGODIASCONA 
Versione 1.0 – aprile 2018		Pagina 1 di 2

Approfondimento: Protezione degli effetti nocivi del rumore durante le manifestazioni

Base legale

Ordinanza sugli stimoli sonori e raggi laser (OSLa).

Campo d'azione

Manifestazioni svolte sul territorio di Ascona.

Utenti

Pubblico delle manifestazioni

Condizioni per gli organizzatori

Livello sonoro orario Durata manifestazione	a 93 dBA -	a 96 dBA -	a 100 dBA fino a 3 ore	a 100 dBA più di 3 ore
Obblighi				
Notifica		X	X	X
Rispettare i valori limite	X	X	X	X
Informazione del pubblico		X	X	X
Dispositivi di protezione dell'udito		X	X	X
Misurazione del livello sonoro		x	x	X
Registrazione del livello sonoro				X
Zona di recupero				x

In tutte le manifestazioni, anche in quelle non soggette all'obbligo di notifica, l'organizzatore è responsabile del rispetto dei valori limite del livello sonoro.

Per chi organizza manifestazioni senza dichiarare un livello sonoro

Ai sensi dell'art. 5 dell'OSLa, le emissioni sonore durante tutta la durata della manifestazione non devono superare il livello sonoro di 93dBA. Ai sensi dell'art. 4 dell'OSLa, per livello sonoro orario si intende il livello sonoro continuo equivalente ponderato A su 60 minuti espresso in dBA.

Per chi organizza manifestazioni con un livello sonoro compreso tra 93 dBA e 96 dBA

Ai sensi dell'art. 6 OSLa:

- le emissioni sonore siano limitate in modo che le immissioni non superino il livello sonoro orario di 96 dB(A);
- nel settore di ingresso il pubblico sia avvisato in modo ben visibile del fatto:
 - che il livello sonoro orario massimo è di 96 dB(A)
 - che l'udito può essere danneggiato da livelli sonori elevati e che il pericolo aumenta con la durata dell'esposizione;
- sia offerto gratuitamente al pubblico un dispositivo di protezione dell'udito conforme
- durante la manifestazione il livello sonoro orario sia controllato mediante un dispositivo conforme.

Modulo di lavoro <i>Protezione degli effetti nocivi del rumore durante le manifestazioni</i>	Comune di Ascona	 MUNICIPIO DELBORGODI ASCONA
Versione 1.0 – aprile 2018	Pagina 2 di 2	

Per chi organizza manifestazioni di una durata massima di 3 ore con un livello sonoro orario compreso tra 96 dBA e 100 dBA

Ai sensi dell'art. 7 OSLa:

1. Le emissioni sonore devono essere limitate a un livello sonoro orario massimo di 100 dBA. Ai sensi dell'art. 4 OSLa, per livello sonoro orario si intende il livello sonoro continuo equivalente ponderato A su 60 minuti espresso in dBA.
2. Nel settore d'ingresso, il pubblico deve essere avvisato in modo ben visibile al fatto che:
 - a. Il livello sonoro orario massimo è di 100 dBA;
 - b. L'udito può essere danneggiato da livelli sonori elevati e il pericolo aumenta con la durata dell'esposizione.
3. Deve essere offerto gratuitamente al pubblico un dispositivo di protezione dell'udito omologato.
4. Il livello sonoro orario deve essere controllato durante la manifestazione mediante un dispositivo omologato.

Per chi organizza manifestazioni di una durata superiore a 3 ore con un livello sonoro orario compreso tra 96 dBA e 100 dBA.

Ai sensi dell'art. 7 OSLa:

1. Le emissioni sonore devono essere limitate a un livello sonoro orario massimo di 100 dBA. Ai sensi dell'art. 4 OSLa, per livello sonoro orario si intende il livello sonoro continuo equivalente ponderato A su 60 minuti espresso in dBA.
2. Nel settore d'ingresso, il pubblico deve essere avvisato in modo ben visibile al fatto che:
 - a. Il livello sonoro orario massimo è di 100 dBA;
 - b. L'udito può essere danneggiato da livelli sonori elevati e il pericolo aumenta con la durata dell'esposizione.
3. Deve essere offerto gratuitamente al pubblico un dispositivo di protezione dell'udito omologato.
4. Il livello sonoro orario deve essere registrato durante la manifestazione mediante un dispositivo omologato per tutta la durata della manifestazione, conformemente ai requisiti posti al punto 1.3 dell'allegato OSLa.
5. I dati inerenti la registrazione del livello sonoro devono essere conservati per 30 giorni e, se richiesti, inoltrati all'autorità esecutiva.
6. Deve essere messa a disposizione del pubblico una zona di recupero e la sua ubicazione deve essere segnalata in modo ben visibile nel settore d'ingresso. La stessa deve soddisfare i requisiti posti dall'art. 7 cpv. 3 lett. a, b e c dell'OSLa.

La Polizia comunale di Ascona in collaborazione con l'Ufficio cantonale della prevenzione rumori, rimane a disposizione per qualsiasi informazione o necessità di chiarimento.